

N. _9_Reg.

Comune di Santo Stefano di Cadore

Provincia di Belluno

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

seduta: ORDINARIA - 2º convocazione

Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) - determinazioni delle aliquote 2021.-

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno QUATTRO mese di MAGGIO alle ore 15.00 nella sede Municipale, si riunisce il Consiglio Comunale.

La presente seduta si svolge in modalità a distanza nel rispetto dei criteri approvati con Decreto del Sindaco n.26/2020 – prot.7255 del 19.11.2020, adottato in attuazione dell'art.73 del D.L. del 17.03.2020 n.18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n.27, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19

Intervengono i Signori:

			Presenti	Assenti
•	MENEGHETTI Oscar			
•	BERGAGNIN Elisa		A	
•	DELLAMORE Francesca			
•	DORIGUZZI SARTOR Aldo)	
•	D'AMBROS Valter	*)AC	′ 🛮
•	PAGNIN Laura)EK	
•	DALLA VEDOVA Sandro			X
•	DE CANDIDO Fabio)BC	
•	DE BERNARDIN Roger			ASC.
•	BUZZO Alessandra		(A)	
•	ZANDONELLA Daniele		_b <	
		TOTALI	_8	_3

Presiede il Sig. Oscar MENEGHETTI nella sua qualità di Sindaco Partecipa il Dott. Giovanni MARINO nella sua qualità di Segretario Comunale. Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, propone al Consiglio di adottare la deliberazione citata in oggetto .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 il quale istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Visto l'art. 1, comma 738 e ss della Legge 27.12.2019 n. 160 (Legge di Stabilità 2020) ed in particolare i seguenti commi:

- comma 738, il quale dispone che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783";
- comma 767 in base al quale, "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
- comma 779, in base al quale: "Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020".;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in base al quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto il disposto del Decreto Legge 22 marzo 2021 nr.41 – art.30 – comma 4, che differisce il termine per l'approvazione approvazione del bilancio 2021/2023 al 30 aprile 2021;

Richiamata la propria deliberazione nr. 16 del 03 giugno 2020 con la quale è stato approvato il REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU;

Vista la propria deliberazione n.17 del 03 giugno 2020 con la quale sono state stabilite le aliquote IMU per l'anno 2020 ;

Vista la circolare n. 2/DF – 22 novembre 2019 – del MEF avente per oggetto "Art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti"

Visto lo Statuto comunale. Visto il vigente Regolamento di contabilità Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; Dato atto che il Presidente cede la parola al Segretario comunale. Sentito il Segretario comunale, il quale espone l'argomento in oggetto facendo presente in particolare che si tratta di confermare le stesse aliquote del 2020. Dà lettura delle aliquote per le varie fattispecie di immobili quali risultanti dal prospetto contenuto nella proposta di delibera;

Posta in votazione dal Presidente la proposta di deliberazione in oggetto;

Con n. 8 voti favorevoli su n. 8 presenti, voti espressi per appello nominale,

DELIBERA

1) di stabilire per l'anno 2021 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nelle seguenti misure, già previste per l'anno 2020;

Aliquota dello 0,5 per cento	Relativamente alle sole unità immobiliari e pertinenze annesse adibite ad abitazione principale di categoria A/1 - A/8 ed A/9	
Aliquota dello 0,86 per cento	Relativamente alle unità immobiliari di cat. A/10 Uffici e studi privati	
Aliquota dello 0,86 per cento	Relativamente alle unità immobiliari di cat.C/1 Negozi e botteghe	
Aliquota dello 0,86 per cento	Relativamente alle unità immobiliari di cat. C/3 Laboratori per arti e mestieri	
Aliquota dello 0,86 per cento	Relativamente alle unità immobiliari di cat.D/1 Opifici	
Aliquota dello 0,86 per cento	Relativamente alle unità immobiliari di cat.D/2 Alberghi e pensioni	
Aliquota dello 0,86 per cento	Relativamente alle aree fabbricabili come identificate da vigente P.R.G,. nel rispetto dei valori minimi indicati nella tabella costituente allegato A della presente deliberazione e già validi ai fini dell'applicazione dell'I.C.I.	
Aliquota dello 0,86 per cento	Relativamente alle unità immobiliari di cat.D/8 Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di una destinazione diversa senza radicali trasformazioni	
Aliquota dello 0,86 per cento	Relativamente alle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 3 grado e in linea collaterale fino al 2 grado	
Aliquota dello 0,76 per cento	Relativamente alle unità immobiliari di proprietà di inabili e portatori di handicap aventi residenza e dimora abituale nel Comune di S.Stefano	
Aliquota dello 1,06 per cento	Relativamente a tutti gli immobili non rientranti nell'ambito delle su-elencate fattispecie "agevolative"	

2) di confermare con riferimento all'esercizio finanziario 2021, la detrazione di € 200,00 per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 e agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;



- 3) di considerare abitazione principale, come da facoltà prevista dall'art. 1, comma 741, lett. c) n.
- 6) della Legge 160 del 27.12.2019, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione potrà essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- 4) di dare atto che le suddette aliquote entrano in vigore il giorno 1 gennaio 2021 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto del presente dispositivo;
- 5) di dare atto che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020;

SUCCESSIVAMENTE,

con n. 8 voti favorevoli su n. 8 presenti, voti espressi per appello nominale, la presente deliberazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSO DAL RESPONSABILE						
DEL SERVIZIO INTERESSATO		and the second second				
Favorevole POMARE' Rag. Dina.	contrario O	S. STEFA NO DI CADO				

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

POMARE' Rag. Dina....

Favorevole O contrario O

IL PRESIDENTE Oscar MENEGHETAL

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Giovanni MARINO

<u> </u>							
CERTIFICATO DI PUBBLIC	CAZIONE						
Si certificade consecutivi.							
Addi 1 7 MAG. 2021	IL MESSO COMUNALE						
	<u> </u>						
CERTIFICATO DI ESECU	TIVITA'						
Su conforme dichiarazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 7 MAG. 2021 ed è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno (art.134- 3^ c D.Lgs. 267/2000 in data							
Addì	IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Giovanni MARINO						